



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 04/02/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 2499

Cont. 3123/03/GA/RM - R.P. c/ Giammaruco Antonio. Corte di Cassazione - Impugnazione sentenza n. 3853/07 Consiglio di Stato - Costituzione della R.P. e nomina difensore - Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, dall'Avvocato regionale titolare della P.O. e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- In data 11.8.2008 l'Assessore delegato Dr. Introna, giusta atto di delega del Presidente prot. 01/7207/GAB del 1.8.08, su proposta dell'Avvocatura, ha conferito mandato, a margine di foglio, all'Avv. Luigi De Giorgi (legale esterno che ha curato tutto il contenzioso prodotto dall'ex dipendente Giammaruco Antonio) al fine di impugnare dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, per profili diversi da quelli oggetto di ricorso per revocazione (cfr. D.G.R. n. 1403/08), la sentenza n. 3853/07 pronunciata dal Consiglio di Stato Sez. V nel giudizio di appello fra la Regione Puglia e Giammaruco Antonio, pubblicata il 6.7.2007 e non notificata.

- Infatti, l'impugnanda sentenza del Consiglio di Stato è apparsa erronea e contraddittoria, lesiva per più profili di precedenti della controversia e di giudicati di massima valenza (inquadramento del dipendente Giammaruco nella VI q.f.r. confermato dalla sentenza TAR Lecce n. 479/98, passata in giudicato; scrutinio sulla giurisdizione di cui alle sentenze: n. 1152/00 e n. 13536/06 rese inter partes dalla Corte di Cassazione SS.UU.) e il Settore Personale, con nota prot. 30/6393/P del 13.5.08, ha trasmesso gli atti richiesti con foglio prot. 11/L/ 11142 del 29.4.08, al fine di "valutare l'opportunità del proseguo del contenzioso in questione", mentre l'Avv. De Giorgi ha fornito le soluzioni tecnico-giuridiche alle non semplici questioni aperte dalla sentenza n. 3853/07.

- E' utile qui ricordare che detta sentenza del Consiglio di Stato Sez. V era stata emessa inter partes nel ricorso in appello n. 9311/06 R.G. Sez. V, a cui erano stati riuniti i precedenti ricorsi n. 10110/98, n. 7889/00 e n. 8799/04 R.G. Sez. IV, sull'erroneo presupposto della "cessazione della materia del contendere" prospettata strumentalmente dall'ex dipendente, atteso che questi, con l'enunciazione unilaterale del venir meno dell'interesse alla decisione nel merito, ha ottenuto in grado di appello la dichiarazione di improcedibilità di più giudizi, già decisi, nel merito, in senso sfavorevole alla sua tesi.

- Tanto premesso, si propone di ratificare l'autorizzazione alla costituzione della Regione Puglia nel giudizio di che trattasi, con il conferimento all'Avv. Luigi De Giorgi del mandato alla lite, alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998, evidenziando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della L.R. n. 18/06 per l'attribuzione dell'incarico a

un professionista esterno (ragioni di opportunità).

SETTORE DI SPESA: Personale

VALORE DI CAUSA: indeterminato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

All'impegno e alla liquidazione della spesa, fissata in euro 2.000,00 nei limiti dell'acconto da corrispondere in favore del professionista incaricato, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al capitolo 1300 (U.P.B. 1.3.1) del B.P.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato regionale titolare della P.O. e dall'Avvocato coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

ratificare l'operato del Presidente e per l'effetto:

- autorizzare la costituzione della Regione Puglia, quale ricorrente, nel giudizio di impugnazione per cassazione della sentenza n. 3853/07 pronunciata dal Consiglio di Stato Sez. V nella causa fra la Regione Puglia e Giammaruco Antonio, come meglio precisato in narrativa;
- nominare, all'uopo, rappresentante e difensore della Regione Puglia, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, l'Avv. Luigi De Giorgi del Foro di Lecce; al quale detto incarico è stato affidato alle condizioni previste dall'art. 1 della L.R. n. 22/1997 e dalla D.G.R. n. 3566/1998;
- fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- incaricare l'Avvocatura regionale di provvedere a quanto necessario al professionista officiato per l'espletamento del mandato;
- disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
